



**Verbale di Assemblea Straordinaria del 23 gennaio 2021**

In data 23 gennaio 2021, alle ore 17.00 si è riunita in via D'Antona 41 a Ragusa, l'Assemblea dell'ETS CI RIDIAMO SU' APS, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- 1) **Variazione Statutaria all'art. 1 nella denominazione dell'ETS**
- 2) **Variazione della sede legale**
- 3) **Dimissioni volontarie del segretario del direttivo ed elezione del nuovo segretario subentrante;**

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora* Enrica Frasca Caccia e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Maria Chiara Salemi. Viene constatato che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) e si **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di prima convocazione.**

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il presidente prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno:

- 1) la variazione Statutaria **all'art. 1 nella denominazione dell'ETS** da CI RIDIAMO SU' APS in **I CLOWN DOTTORI di CI RIDIAMO SU' APS**
- 2) la variazione di sede legale da via Ercolano, 52 a via D'Antona, 41 a Ragusa
- 3) la richiesta di dimissioni volontarie dal direttivo del segretario Fabio Ferrito e la concomitante proposta a subentrare nel ruolo e prestare il proprio apporto in direttivo di Silvia Larghi;

A seguire Codesta Assemblea:

- 1) Al fine di rendere più chiara quale figura di operatore socio sanitario culturale opera nell'organizzazione è concorde nella variazione Statutaria all'art. 1 nella denominazione dell'ETS in **"I CLOWN DOTTORI di CIRIDIAMO SU' APS"**

2) è concorde nella variazione di sede legale in via D'Antona, 41 a Ragusa

3) è concorde nelle motivazioni ascoltate e delibera all'unanimità dei presenti l'accettazione delle dimissioni volontarie di Fabio Ferrito e al contempo approva la richiesta d'ingresso nel direttivo, in qualità di segretario, di:

**Silvia Larghi** nata a Milano il 5 maggio 1976 residente in via villa Aldo 6 a Bresso (Mi)

Pertanto il consiglio Direttivo è così composto

**Presidente: ENRICA FRASC CACCIA**

**Vice-presidente: ALESSANDRO VITRANO**

**Segretaria: SILVIA LARGHI**

**Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie presso l'Ufficio delle Entrate e per la comunicazione al Registro APS delle modifiche di cui al presente verbale.**

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00

Il Presidente  
  
 **Associazione di Comioterapia**  
**CI RIDIAMO SU'**  
Ragusa  
Via Ercolano, 52 - 97100 Ragusa  
C.F.: 92041500882

Il segretario verbalizzante  




I clown dottori di  
Associazione di Comioterapia  
**CI RIDIAMO SÙ**  
Ragusa

Sede Legale: via D'Antona, 41 - 97100 Ragusa (RG)

C.F.: 92041500882

info@ciridiamosu.it - Cell. +39 335 633 3368

Verbale di Assemblea del 23 Gennaio 2021

**Registro dei presenti**

Enrica Frasca Caccia

*Enrica Frasca Caccia*

Alessandro Vitrano

*Alessandro Vitrano*

Silvia Larghi

*Silvia Larghi*

Walter Barontini

*Walter Barontini*

Fabio Ferrito

*Fabio Ferrito*

Maria Chiara Salemi

*Maria Chiara Salemi*

Rodrigo Morganti

*Rodrigo Morganti*

*Agenzia delle Entrate*

Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il 26/01/2021

N. 99 Serie 3

Esatti Euro atto esente

Il Funzionario Addetto (\*)

M. F. Cassarino

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

*Angelo Buscema*



# STATUTO

## I CLOWN DOTTORI di CI RIDIAMO SU' APS



### ART. 1

#### (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

I CLOWN DOTTORI di CI RIDIAMO SU' APS da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di RAGUSA in Via D'ANTONA 41 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

### ART. 2

#### (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica, e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

*L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in quanto si pone il seguente scopo:*

Promuovere la Gelotologia (studio e applicazione del ridere terapeutico);

Ricerare e sperimentare le potenzialità salutari delle emozioni positive per il corpo, la psiche, lo spirito, in grado di attivare nella persona in difficoltà le sue risorse positive, favorendo l'autoguarigione;

Operare con i "Linguaggi Artistico-Espressivi" nel loro senso più ampio e cioè Attività psicosociali e di integrazione culturale quali ad esempio: Comicoterapia (Gelotologia); Teatro terapia; Arti terapie propriamente dette (Danzamovimento terapia, Drammaterapia, Musicoterapia, Arteterapia); Laboratori creativi; Teatro Sociale e ogni forma di Teatro di Confine (Playback theatre, Psicodramma, Sociodramma, ecc), Teatro danza, Video Sociale, Attività di risposta emergenziale, Attività Artistiche di Comunità e Attività Rituali, Pet Therapy, Ortoterapia e Orti didattici; Attività ludico-ricreative all'aperto, e ogni forma di espressione artistica e/o corporea e disciplina olistica che consenta il prendere "contatto" col sé profondo. Dunque promuovere attraverso i linguaggi dell'arte ed il processo creativo l'integrazione psichica, emotiva, cognitiva, la maturità affettiva e psicosociale, la qualità della vita della persona;

Tali studi, ricerche, sperimentazioni, applicazioni e divulgazioni, si estrinsecano nella promozione e gestione (mediante volontari, Clown Dottori professionali - clown sociosanitari - e altre figure professionali appositamente preparate) di attività socio-sanitarie, culturali, formative, informative, ricreative ed artistiche finalizzate alla prevenzione, al trattamento ed alla cura di malattie fisiche e/o psichiche, di condizioni invalidanti, nonché del disagio sociale e culturale, volte anche a sviluppare la crescita culturale, sociale, sanitaria e civile sul territorio, anche attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche e private; Valorizzare e sviluppare l'aggregazione e i linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni; Promuovere attività di animazione ed aggregazione, con l'intento di favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo, sociale e di comunità.

Favorire l'integrazione scolastica attraverso interventi di formazione e informazione con il corpo docente, operatori scolastici, studenti e familiari; Promuovere, in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività socio-culturale. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e formative sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

*- elaborare progetti per l'implementazione di attività mirate a persone ammalate fisicamente e infortunate, persone con problemi d'ordine psicologico e psichiatrico, persone diversabili (portatori di handicap), persone socialmente svantaggiate o in carcere, bambini, giovani, adulti, anziani, migranti di ogni nazionalità.*

- elaborare di progetti per l'implementazione di programmi e di attività di studio sistematico, di ricerca, di statistica, legati al concetto olistico (persona intesa nella sua totalità cioè con emozioni, corpo, mente, spirito) nei campi della medicina, psicologia, sociologia, arte e cultura. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei propri, familiari, e in favore di terzi, avvalendosi in modo di modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore DLGS 3 Luglio 2017 n. 117:

**-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni per l'assistenza delle persone handicappate o con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice di Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* -Ciò potrà avvenire attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- una richiesta motivazionale

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- a svolgere le attività preventivamente concordate

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate .

#### **ART. 5**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e che non abbia effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## **ART. 6** **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 7** **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (videoconferenza).

In tal caso deve essere assicurata:

L'identificazione di ciascun partecipante in ogni punto del collegamento; la possibilità di ciascun partecipante di intervenire, esprimere oralmente le proprie opinioni, visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria; la contestualità dell'esame documentale, e delle deliberazioni.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca* i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 8**

### **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*. Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9**

### **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10**

##### **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato dall'assemblea degli associati, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo può essere monocratico, oppure formato da tre membri ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile. Quando l'Organo ha composizione Collegiale, l'Assemblea decide la nomina del Presidente, dei membri effettivi, e dei due supplenti. La nomina del supplente è prevista anche nel caso di organo monocratico. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

##### **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14**

##### **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 15**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

#### **ART. 16**

##### **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

#### **ART. 17**

##### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta o via mail almeno 15 gg precedenti\_\_.

#### **ART. 18** **(Volontari)**

I volontari sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 19** **(Lavoratori)**

L'associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. LGS. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **ART. 20** **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 21** **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 22** **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.